

*Avv. Paolo Giovanni Rotelli*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

**TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 e 414 C.P.C.**

Il sig. **Carlo Omodei**, MDOCRL75M21F158U, nata a Messina il 21.08.1975 e ivi residente in via Sant'Agostino n. 6, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa su fo-glio separato da intendersi allegato al presente atto, dall'Avv. Paolo Giovanni Ro-telli, RTLPGV88L26I199M, FAX: 0902923702, PEC: paolorotelli@pec.giuffre.it , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via Nino Bixio n. 89, ricorrente;;

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

**per l'annullamento e/o la disapplicazione**

del provvedimento prot. n° 11276 dell'11 giugno 2024 con cui il Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca ha disconosciuto il valore legale dei corsi di perfezionamento CLIL erogati dalle Scuole Superiori di mediazione linguistica, contraddicendo l'O.M. 88/2024 del MIM che dispone – nell'allegato A, punto B- l'attribuzione di un punteggio pari a 3 per la positiva frequenza del corso CLIL;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con gli atti che precedono ivi compresa la omessa valutazione del titolo da parte dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - ambito VIII territoriale di Messina



- la relativa scheda di valutazione e la conseguente mancata attribuzione dei punti 3 che ha determinato la collocazione in posizione peggiore del ricorrente nella graduatoria provinciale supplenze 2024/2026 ed il loro mancato avvio al lavoro.; nonché per l'accertamento e la declaratoria, della validità del corso di perfezionamento CLIL erogato dalla SSML e del riconoscimento del suddetto titolo al fine dell'attribuzione di punti 3 ai sensi dell'allegato A, punto b) dell'ordinanza ministeriale 88/2024.

\* \* \* \* \*

### **PREMESSO E RITENUTO CHE**

- 1) il ricorrente è inserito nelle graduatorie GPS della provincia di Messina, giusta istanza regolarmente presentata in data 05.06.2024 (v. doc. all. 1) ed ha presentato la scelta sedi in data 02.08.2024 (v. doc. all. 2);
- 2) in data 26.04.2024 il ricorrente ha conseguito il CLIL - Percorso formativo uniformato al D.M. n° 249/2010 - Impegno complessivo di 1500 ore - conseguiti n° 60 CFM/CFU (v. doc. all. 3), rilasciato dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Don Domenico Calarco" di Reggio Calabria, istituto regolarmente riconosciuto giusti decreti ministeriali D.D. del 31.07.2003 prot. 3255 e D.D. del 26.07.2004 prot. 2518 (v. doc. all.);
- 3) tale attestato è stato regolarmente inserito tra i titoli valutabili così come previsto dalle tabelle allegate all'ordinanza 88/2024 (v. doc. all. 4) secondo cui è previsto la corrispondenza di punti 3, così come sempre avvenuto negli anni pregressi;
- 4) Con bando emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (ordinanza n. 88/2024) è stato disposto, *inter alia*, l'aggiornamento delle graduatorie provinciali supplenze per il personale della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia per i posti di sostegno sia per i posti comuni (GPS 2024/2026);



5) Le tabelle allegate al bando hanno previsto (v. doc. all. 5), per quel che qui particolarmente rileva, l'attribuzione di punteggio aggiuntivo per gli insegnanti in possesso di certificazioni CLIL (acronimo di Content and Language Integrated Learning, ovvero una metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera) o CeClil (ovvero corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL).

Più specificamente le tabelle del bando indicano sotto la voce B. Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso:

*B.12) il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, valorizzato con 6 punti aggiuntivi per titolo;*

*B.13) la certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n.6, o la positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché entrambi congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera (B2/C1/C2), valorizzate **con 3 punti aggiuntivi** per titolo.*

6) Per conseguenza, richiamando la nota del Ministero prot. n. 11276/2024 dell'11 giugno 2024 (v. doc. all. 6), ha comunicato che i titoli relativi alle certificazioni CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica “*non potranno essere valutati e per gli stessi non sarà possibile riconoscersi alcun punteggio: ne consegue che, sulla questione, non sarà consentita la presentazione di reclami, ovvero, agli stessi non farà seguito alcun ulteriore riscontro*”.

7) Del pari ed in esecuzione del predetto provvedimento ministeriale gli Uffici Scolastici, compreso Messina, hanno proceduto egualmente a non riconoscere tale



punteggio ed a decurtarlo ove già attribuito in fase di redazione delle graduatorie provvisorie.

8) Per effetto dell'applicazione del provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca e di quello dell'Ufficio scolastico regionale salernitano, al ricorrente non sono stati riconosciuti n. 3 punti relativi al CLIL conseguito, con conseguente minorazione del punteggio dovuto;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO**

E quant'altro in fatto e diritto si riserva di esporre e dedurre nei modi e nei termini di legge, il ricorrente contesta l'operato ministeriali in quanto illegittimo per i seguenti

### **MOTIVI**

#### **IN FATTO E DIRITTO**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.14 D.M. 249/2010, DELLA DIRETTIVA EUROPEA N. 170/2016, DEL BANDO E DELL'O.M. 88/2024, CON ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, ERRONEA MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO**

Premesso quanto sopra esposto, si evidenzia come l'operato ministeriale sia totalmente illecito e illogico e tende a generalizzare le note ministeriali che invece erano riferite a casi specifici.

riguardano casi di specie che NON VANNO GENERALIZZATI, dove il MUR risponde a quesiti inerenti "CORSI CLIL" che possono essere rilasciati solo dalle Università e non anche delle scuole superiori di mediazione linguistica, ma le stesse note vanno lette nella loro interezza.

Infatti, le doglianze proposte al Ministero si riferiscono SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ai corsi CLIL di cui all'art.14 del D.M. 10 settembre 2010 n.249.



Inoltre NON riguardano Master e Perfezionamenti vari (non CLIL) rilasciati da Università Telematiche riconosciute.

Infatti, è bene precisare che esistono diverse tipologie di CLIL e sono caratterizzati da diverse norme ad essi correlati:

1. I corsi di perfezionamento CLIL da 1500 ore e 60 CFU che non prevedono un tirocinio obbligatorio e possono essere conseguiti sia dai docenti in servizio che dagli aspiranti docenti. **Questi corsi possono essere erogati da università pubbliche e private, tra cui anche le università telematiche riconosciute.** (che riguardano la maggior parte dei corsi CLIL);

2. I titoli di perfezionamento all'insegnamento in CLIL da 1500 ore e 60 CFU di cui 12 CFU (300 ore) di tirocinio. A questi CLIL possono accedere i docenti abilitati in possesso di una certificazione linguistica di livello C1 del QCER. Le caratteristiche e i criteri di svolgimento di questi corsi sono descritte dall'art. 14 del DM 249/2010 e dal Decreto del Ministro del 30 settembre 2011.

**Ed è a questo tipo di CLIL che fanno riferimento le note MUR che possono essere erogati solo dalle Università;**

3. Nello specifico, i corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL, rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria, e i corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera, rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questi corsi sono destinati ai docenti di ruolo e agli abilitati in servizio inseriti nelle GAE. Inoltre, per accedere ai corsi i docenti devono essere in possesso di una certificazione linguistica almeno di livello B2 del QCER. Da notare che, per ottenere la certificazione finale, i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado sono tenuti a conseguire una certificazione linguistica di livello pari o superiore al C1 entro i tre anni dal termine del corso CLIL. I docenti



della scuola dell'infanzia e primaria, invece, conseguono la certificazione finale del corso CLIL se in possesso di una certificazione linguistica non inferiore al livello B2. Un altro aspetto degno di nota è che per accedere a questi corsi è necessario superare una procedura di selezione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale. Le caratteristiche di questi corsi sono disciplinate dal Decreto Dipartimentale del 23 giugno 2022 che segue e aggiorna il precedente Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 e sono individuati dal competente Ufficio Scolastico Regionale. **I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche.** (Primo capoverso tabelle titoli: punti: B.14 -TAB4 GPS, -B.19 Concorso inf. Primaria, -B.4.11 concorso secondaria) DICHIARATI nelle GPS e CONCORSI **non** oggetto delle note MUR)

Quanto specificato è confermato dalle stesse tabelle di valutazione dei titoli allegate all' O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 relativa all'aggiornamento delle GPS 2024 e alle tabelle dei concorsi PNNR INF.PRIMARIA e SECONDARIA e Procedura concorsuale straordinaria D.D. n. 1081/22.

Fatta questa doverosa premessa, è evidente l'errore avversario in quanto il sig. Omodei ha ottenuto la certificazione CLIL presso un istituto che può erogare almeno i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL senza rilascio di certificati (species del punto B13 sopra citato ovverosia "positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU"), in ragione del fatto che è un Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94;

A seguito del Decreto Ministeriale n. 38/2002, con cui è stato riformato l'Ordinamento degli Studi del settore, la Scuola ha ottenuto il riconoscimento (D.M. del 31/07/2003 pubblicato in G.U. n.203/2003) e da allora è abilitata ad attivare corsi di studi di durata triennale e a rilasciare il Diploma di Mediatore Linguistico



equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica conseguito nelle Università Statali.

Nell'anno 2004, con modifica del Decreto 31 luglio 2003, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria è autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per Mediatori Linguistici e Mediatori Interculturali e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti.

## **2) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO CON ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

Sotto altro profilo, rileva come la condotta posta in essere dal Ministero resistente sia illogica oltre che illecita.

Invero, appare circostanza strana che nel corso degli anni il Ministero ha sempre riconosciuto il punteggio clil mentre oggi, con la nota intervenuta a graduatorie già chiusa, viene dichiarata la non validità

Infatti, il ricorrente, al pari di tutti i colleghi che si trovano nella medesima situazione, ha fatto legittimo affidamento su quelle che sono state le risultanze negli anni del ministero che ha sempre – correttamente – riconosciuto il valore della certificazione senza alcuna distinzione sulla base dell'Ente erogatore.

Invero, anche in passato ha riconosciuto il punteggio pur in presenza di certificazione rilasciata da tali istituti senza fare alcuna distinzione.

A questo punto, il ricorrente, al fine di poter beneficiare del punteggio, ha deciso di prendere tale certificazione nella giusta convinzione di fare un salto in avanti nella graduatoria.

È evidente come abbia fatto un legittimo affidamento ad una situazione ormai conclamata.



Sul punto, si ricorda che la nozione di legittimo affidamento è stata formulata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed è sorto come corollario di quello di certezza del diritto, che è analogicamente corrispondente al principio di buona fede presente nel nostro ordinamento.

Quest'ultimo, da intendersi in senso "oggettivo", secondo la felice sintesi contenuta nella più approfondita ricostruzione riferita al diritto amministrativo, esprime:

1) l'obbligo di correttezza, in forza del quale l'amministrazione deve comportarsi con lealtà e trasparenza, guidando e facilitando l'adempimento dei doveri da parte dei privati;

2) l'obbligo di non venire *contra factum proprium*, cioè di comportarsi in modo coerente e non contraddittorio al proprio precedente orientamento.

Il principio di buona fede oggettiva, desumibile dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., trova quindi la sua massima concretizzazione nella tutela dell'affidamento del privato, il quale può legittimamente confidare nel fatto che l'Amministrazione si comporti con correttezza e coerenza, osservando le sue precedenti determinazioni.

Con la legge 11 febbraio 2005 n. 15, che ha modificato tra gli altri, l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n.241, che il principio del legittimo affidamento è stato recepito nel nostro ordinamento attraverso il rinvio, fra i criteri che reggono l'attività amministrativa, ai "principi dell'ordinamento comunitario".

Ulteriore conferma del ruolo assunto dal principio di matrice comunitaria si rinviene nel comma 2 bis dell'art. 1 comma 2 bis della legge 241/1990 (introdotto dall'art.12 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) che dispone che "*I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede*".





La rilevanza oggi assunta dall'interesse dei privati nel rapporto con la Pubblica Amministrazione si ricava ulteriormente dall'art. 21 quinquies e dall'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il succitato principio ha trovato riconoscimento da tempo nella giurisprudenza costituzionale, nella giurisprudenza tributaria, in quella contabile ed amministrativa. Invero, la Corte costituzionale già con la sentenza n. 349 del 1985 ha riconosciuto tra i principi costituzionali non scritti quello del legittimo affidamento del privato nella certezza dell'ordinamento giuridico.

L'espressione più consapevolmente avanzata sul tema è stata espressa dalla Cassazione, nella sua veste di vertice della giurisdizione tributaria.

Sulla base normativa rappresentata dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, che reca la rubrica: "Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente", la Suprema Corte (con la sent. 10.12.2002, n. 17576) ha, infatti, concluso che il principio della "tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica", quale "elemento essenziale dello Stato di diritto", ancorato al principio di eguaglianza dinanzi alla legge, sub specie del rispetto del canone della ragionevolezza, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico.

Orbene, atteso che l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per i corsi clil, correttamente operata fino al precedente aggiornamento di graduatoria avvenuta nel 2022, ha creato una smisurata disparità di trattamento rispetto a quella attuale (2024/2026) conseguente ad una differente valutazione del titolo che ha consentito finora a migliaia di docenti di essere collocati in una posizione superiore proprio per il punteggio aggiuntivo dei clil ed a stipulare contratti a tempo determinato o indeterminato ed alle relative immissioni in ruolo.

Ciò non è corretto e la malafede si appalesa ancor di più dal fatto che tale notizia sia stata data solo dopo la chiusura delle graduatorie. Se ciò fosse stato detto con giusto



anticipo allora migliaia di docente avrebbero potuto valutare se e dove fare il corso per ottenere tale certificazione; invece, il ricorrente con enorme sacrificio in termini di tempo, studio ed anche economico, ha ottenuto la certificazione salvo scoprire, solo dopo averla conseguita ed inserita nell'istanza per l'aggiornamento GPS che era, sostanzialmente, carta straccia.

Ciò non è condivisibile in uno stato di diritto.

### **3) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione. Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *«Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice*



ordinario» (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie, proprio perché non involgenti l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Come rilevato da giurisprudenza amministrativa costante, «*Le controversie aventi a oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d'incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo atteso che la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi*» (da ultimo, TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 445. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).

#### **4) SUL PERICULUM IN MORA**

Se, dunque, dubbi non possono sorgere in ordine al *fumus* della domanda, per i motivi esposti in punto di diritto, altrettanto può dirsi sul *periculum in mora*. Infatti, è di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente, con la nuova graduatoria, si è collocato in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al biennio 2024-2026. Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto, non permette al ricorrente di poter competere ad “armi pari” ai fini delle assegnazioni degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale docente all'interno dell'Istituto di destinazione.



Non va sottaciuto come ai fini della configurabilità del “*periculum in mora*”, per l’emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l’assorbimento del *fumus boni iuris* sul *periculum*, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v’è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum in mora* stesso rispetto al *fumus boni iuris*. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell’assumibilità della misura d’urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è comunque evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato a parte ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il corretto punteggio.

Nello specifico, il deducente è inserito nella graduatoria GPS (v. doc. all. 7) per la classe di concorso A001 alla posizione n. 343 con punteggio 33,50: se avesse ottenuto il corretto punteggio di 36,50 sarebbe alla posizione n. 282, un balzo di ben 61 posizioni!

Invece, per la classe A060 risulta in posizione n. 577 con punti 36,50: se avesse ottenuto il corretto punteggio di 39,50 sarebbe in posizione n. 515, ben 62 posizioni avanti.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente. Sul punto, si evidenzia come i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del ricorrente di partecipare alla selezione e trovare un,



seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare.

Si verrebbe quindi a configurare un evidente danno alla professionalità non risarcibile per equivalente con l'aggravante che a beneficiare di tale condotta illecita siano i diretti concorrenti del deducente che – nel frattempo – maturano punteggio e scalano posizioni in graduatoria a discapito del ricorrente.

Su tematiche analoghe, inoltre, relative al corretto inserimento in graduatorie, codesto Tribunale di Messina ha sempre riconosciuto il periculum evidenziando come si verrebbe a configurare un danno alla professionalità (oltre che economico) non risarcibile per equivalente.

L'urgenza del caso la si può ravvisare anche nella situazione reddituale del sig. Cannavò il quale è privo di un'occupazione e, nell'ultimo anno, ha maturato redditi complessivi esigui per cui beneficia del patrocinio a spese dello stato (v. doc. all.).

È evidente come oltre la beffa del danno alla professionalità, vi sia anche un imminente pregiudizio che priverebbe il ricorrente di redditi mensili (oltre che di punteggio ed esperienza) che sono fondamentali per il proprio sostentamento e dignità personale.

Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con il presente ricorso

### **CHIEDE**

All'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

### **CONCLUSIONI**

per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del provvedimento prot. n° 11276 dell'11 giugno 2024 con cui il Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca ha disconosciuto il valore legale dei corsi di



perfezionamento CLIL erogati dalle Scuole Superiori di mediazione linguistica, contraddicendo l'O.M. 88/2024 del MIM che dispone – nell'allegato A, punto B- l'attribuzione di un punteggio pari a 3 per la positiva frequenza del corso CLIL e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, in via cautelare e nel merito:

- 1) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, pari a punti 3, in ragione della certificazione CLIL conseguita;
- 2) per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 3 punti con riferimento alle classi di concorso A001 e A060
- 3) con vittoria di spese e compensi di causa

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI**

### **NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.**

VISTO il superiore ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c. vertente c/ il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

**CIO' VISTO E RITENUTO**



Il ricorrente

**CHIEDE**

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il giudizio ha valore che può rientrare nello scaglione 5.200 – 26.000, ma il ricorrente, unitamente al nucleo familiare, dispone di un reddito inferiore a quello di legge ed è pertanto esonerato dal versamento del c.u. (v. doc. all.).

Inoltre il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato, giusta delibera emessa dal C.O.A. di Messina (v. doc. all.)

Unitamente al presente atto si allegano procura alle liti, esenzione c.u., delibera ammissione gratuito, e i documenti di cui in narrativa.

Messina, li 15.11.2024

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

